

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1012

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2002

—————

Interpretazione autentica dell’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e norme in materia di incompatibilità della carica di Ministro del Governo della Repubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361, prevede la non eleggibilità di particolari soggetti titolari di cariche e funzioni pubbliche, e tra questi individua anche i presidenti delle giunte provinciali e i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Si tratta di cariche che si differenziano dalle altre, previste dal medesimo articolo, per la loro natura elettiva e che per tale motivo hanno dato luogo a difficoltà interpretative e applicative nei casi in cui le cariche medesime siano assunte successivamente al mandato parlamentare. In tali ipotesi, infatti, in assenza di una esplicita previsione di legge, la normativa elettorale è stata costantemente interpretata nel senso di ritenere che la carica comportante ineleggibilità, assunta successivamente al mandato parlamentare, comporti una situazione di incompatibilità, con relativo obbligo di opzione da parte del deputato interessato. Tale interpretazione, che è stata seguita dagli organi della verifica dei poteri sin dalla I legislatura e che è stata solo di recente posta in discussione dando luogo a un contenzioso nell'ambito della Giunta delle elezioni, si è fondata sul principio della «trasformazione» della ineleggibilità in incompatibilità, inducendo critiche in quanti ritengono discutibile tale trasformazione per la sua capacità di comprimere diritti assoluti senza avere alle spalle una norma legislativa espressa.

In questo quadro appare quanto mai necessario un intervento del legislatore che dirimi con chiarezza la problematica in questione, evitando che la medesima possa essere oggetto di interpretazioni incerte o, peggio, di strumentalizzazioni in relazione ai singoli

casi all'esame degli organi parlamentari preposti. In altre parole, è indispensabile intervenire legislativamente per rendere disponibile una norma di garanzia univoca e definitiva in ordine a un delicato aspetto della vita istituzionale.

In tale senso il presente disegno di legge, all'articolo 1, intende sancire in via di interpretazione autentica quella che appare come la linea più corretta dal punto di vista dell'equilibrio e dell'armonia dei poteri: e cioè l'affermazione della incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di città con popolazione superiore a 20.000 abitanti, assunte successivamente al mandato parlamentare.

A sostegno di tale interpretazione autentica si rileva la coincidenza tra elementi essenziali dell'ineleggibilità e della incompatibilità: in effetti la carica di sindaco di città avente popolazione superiore a 20.000 abitanti, oltre a costituire una posizione idonea in via preventiva a influenzare l'elettorato (rappresentando ragione sufficiente della espressa ineleggibilità) può comportare anche un evidente conflitto di interessi in ordine alle decisioni da assumere a livello nazionale aventi ricadute sul territorio su cui insiste la circoscrizione della città di cui il parlamentare assume la carica di sindaco. Inoltre, appare evidente che vi è un problema di cumulo oggettivo di cariche particolarmente impegnative sotto il profilo dell'impegno personale e che è inopportuno dal punto di vista istituzionale far coincidere nella stessa persona due cariche aventi particolare rilievo in termini di rappresentanza politica e di interessi.

Accanto alle motivazioni relative al conflitto di interessi e all'inopportunità del cumulo, si pongono poi le considerazioni diret-

tamente discendenti dalla Costituzione: l'articolo 66 della Carta fondamentale afferma che «Ciascuna Camera giudica (...) delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità», con ciò equiparando nella sostanza i due istituti nei casi in cui le cariche siano assunte successivamente al mandato parlamentare.

Il legislatore, infine, su tale materia è chiamato a una valutazione politica in ordine all'opportunità di consentire il cumulo di cariche istituzionali in capo a soggetti politici: in tale valutazione è auspicabile che si opti per una netta separazione di impegni, consentendo una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica, a tutto vantaggio dell'efficienza e dell'apertura democratica delle istituzioni.

Nella stessa prospettiva dell'affermata incompatibilità delle cariche elettive comportanti ineleggibilità, appare necessario sancire espressamente, con l'articolo 2 del presente disegno di legge, l'incompatibilità tra le cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di città con popolazione superiore a 20.000 abitanti, con la carica di Ministro del Governo della Repubblica. Si tratta di un conflitto di cariche non considerato da alcuna norma, presumibilmente sul presupposto che l'incompatibilità derivasse indirettamente dal mandato parlamentare, normalmente ricoperto dai Ministri del Governo della Repubblica. Ma nei casi in cui i Ministri medesimi non sono anche parlamentari,

si crea una situazione di sostanziale incompatibilità non sancita da alcuna norma.

Le motivazioni a base della incompatibilità tra le richiamate cariche elettive e l'ufficio di Ministro del Governo della Repubblica sono le medesime già citate per l'incompatibilità tra le cariche elettive e il mandato parlamentare (conflitto di interessi tra sede locale e sede nazionale, cumulo di cariche istituzionalmente rilevanti in capo alla medesima persona), con l'aggravante del carattere monocratico della carica di Ministro nell'espletamento di importanti funzioni pubbliche. Anche in questo caso sono di tutta evidenza le ragioni di opportunità e di apertura democratica che integrano le ragioni più strettamente giuridiche e istituzionali, convergendo verso la necessità di affermare esplicitamente con legge l'incompatibilità della carica di Ministro con quella di presidente di giunta provinciale o di sindaco di città con popolazione avente più di 20.000 abitanti.

Onorevoli senatori! Il presente disegno di legge è l'occasione per un chiarimento importante: innanzitutto di carattere legislativo, ma ancor più di carattere etico ed istituzionale. La definizione di chiare regole che sanciscano il divieto di cumulo tra cariche di grande rilievo nell'ordinamento politico costituisce un passo in avanti del nostro sistema democratico e introduce un elemento di chiarezza e di garanzia nella vita politica del paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si interpreta nel senso che l'ineleggibilità ivi prevista per i soggetti titolari delle cariche elettive di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma costituisce, ove la carica sia assunta successivamente alla elezione parlamentare, causa di incompatibilità con il mandato parlamentare.

Art. 2.

1. La carica di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti è incompatibile con la carica di Ministro del Governo della Repubblica.